

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo. C. 1932 L'Abbate (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4161</i>)	148
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella	149
Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella	149

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	149
7-01081 Zanin e 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	149
7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo (<i>Discussione e rinvio</i>)	149
7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	150
7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca (<i>Discussione e rinvio</i>)	150

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	151
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	152
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	153
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale del relatore</i>)	156
AVVERTENZA	152

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

C. 1932 L'Abbate.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4161).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2016.

Luca SANI (PD), *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che essendo stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4161 Minardo, vertente sulla stessa materia, essa è stata abbinata alla prima, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

La seduta sospesa alle 13.20, è ripresa alle 14.20.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), intervenendo in relazione alle audizioni informali testé svolte dalla Commissione, e estendendo le sue riflessioni anche alla proposta di legge C.3265 Romanini, sottolinea come obiettivo comune ai Gruppi sia quello di giungere in tempi celeri all'approvazione di un testo condiviso, utile per il settore e facilmente applicabile.

A tale scopo, invita i colleghi a riflettere sull'opportunità di evitare di predisporre norme di rango primario che investano gli aspetti meramente tecnici, che, invece, è opportuno demandare alle fonti secondarie

e agli atti amministrativi. Osserva, inoltre, a conferma di quanto appena detto che alcuni aspetti di dettaglio sui quali si sono soffermati i soggetti auditi sono oggetto di fonti secondarie del diritto e di studi scientifici attualmente non ancora definiti che, tra l'altro, nel corso del tempo, per loro stessa natura, potranno subire revisioni. Alla luce di queste considerazioni ritiene, pertanto, che la Commissione debba considerare concluso il ciclo delle audizioni e proseguire il lavoro di predisposizione del testo tenendo ben presente il contenuto proprio delle norme di rango primario.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) accogliendo il suggerimento offerto dall'onorevole Oliverio, preannuncia che, proprio al fine di predisporre un testo condiviso e di facile applicazione, sottoporrà in tempi brevi alla relatrice alcune modifiche alla proposta di legge da lui presentata, che gli sembrano opportune in base a quanto emerso dalle audizioni dei rappresentanti del settore.

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, nel condividere le osservazioni svolte dal collega Oliverio, auspica che, recependo anche gli utili suggerimenti forniti nel corso delle audizioni, la Commissione possa elaborare un testo unificato delle proposte di legge in materia di etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati.

Luca SANI, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità che, nell'elaborazione dei testi di legge, si tenga conto delle regole che presiedono ad un appropriato uso del sistema delle fonti del diritto, evitando che il Parlamento intervenga con fonte primaria su materie che tipicamente formano oggetto della normativa di rango secondario. Occorre dunque demandare alle fonti secondarie la disciplina degli elementi di dettaglio e meramente tecnici, la cui definizione in un testo di legge esporrebbe, tra l'altro, il legislatore alla necessità di successivi in-

terventi di modifica delle norme al fine di adeguarle alle continue evoluzioni della ricerca scientifica, con le difficoltà, a tutti ben note, che il procedimento legislativo comporta.

Con specifico riguardo alla proposta di legge C. 3265 Romanini, in relazione alla quale si pongono problemi analoghi a quelli evidenziati con riferimento alla proposta di legge all'esame, rammenta che la sua calendarizzazione è avvenuta con ritardo rispetto alle sollecitazioni in tal senso pervenutegli, in quanto la Commissione attendeva l'emanazione da parte del Governo di un decreto interministeriale in materia, che a tutt'oggi non è ancora avvenuta.

Osserva dunque che, nelle more della sua eventuale emanazione, occorre evitare il rischio di duplicazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2017.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.50.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1932 L'Abbate, recante disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana di scienza e tecnologia dei cereali (AISTEC) e del professor Antonello Paparella.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01081 Zanin e 7-01141 L'Abbate: Interventi a favore del settore pataticolo.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01081 e 7-01141 rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, sul medesimo argomento, è stata presentata anche la risoluzione 7-01190 Russo. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01016 Venittelli e 7-01046 Benedetti: Misure per favorire l'accesso al credito delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 luglio 2016 è stata svolta l'audizione delle organizzazioni della pesca e che era stato programmato lo svolgimento di ulteriori audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01069 Venittelli: Iniziative per la prevenzione degli illeciti nel settore della pesca.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, stante l'assenza della presentatrice ma tenuto conto della rilevanza e dell'attualità della risoluzione all'esame, invita i deputati che intendano intervenire a fornire sin d'ora il loro contributo al dibattito.

Silvia BENEDETTI (M5S) esprime apprezzamento per l'avvenuta calendarizzazione dell'atto d'indirizzo in oggetto e preannuncia che il suo Gruppo presenterà a breve una risoluzione sul medesimo argomento. Osserva altresì la significativa contestualità dell'avvio dell'esame della risoluzione in titolo con le manifestazioni di protesta attualmente in corso a piazza Montecitorio da parte degli operatori del settore della pesca preoccupati per le conseguenze di un sistema sanzionatorio che giudicano eccessivamente punitivo, e dunque iniquo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, in riferimento a quanto affermato dall'onorevole Benedetti, osserva che i deputati del Movimento 5 Stelle appartenenti alla Commissione Giustizia hanno svolto un ruolo determinante nella definizione dell'entità delle sanzioni per coloro che praticano la pesca illegale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) rileva che da notizie di stampa ha testé appreso che i pescatori che stanno facendo un sit-in di protesta in piazza Montecitorio avrebbero richiesto di interloquire con tutti i Gruppi. Fa presente, tuttavia, di non aver ricevuto alcuna comunicazione al riguardo.

Loredana LUPO (M5S) rispondendo al collega Oliverio, dichiara che la richiesta di partecipazione ad un incontro con i manifestanti è pervenuta al suo Gruppo tramite una email, indirizzata a tutti i Gruppi parlamentari, con la quale è stato altresì trasmesso un documento redatto dalle marinerie che contiene le richieste che gli operatori del settore avrebbero già avanzato al Ministero.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente di aver invitato il capo delle marinerie al tavolo istituito presso il MIPAAF sul tema delle sanzioni e che questi, in quella occasione, non ha lasciato alcun documento. Osserva, inoltre, che l'impianto sanzionatorio introdotto con l'ultimo Collegato agricolo (legge n. 154 del 2016), basato sulla depenalizzazione di molte fattispecie di reato e l'inasprimento delle sanzioni amministrative, è stato il frutto dei contributi offerti da tutti i Gruppi e che, peraltro, esso si sta rivelando molto efficace: negli ultimi quattro mesi, infatti, risultano triplicati i controlli e dimezzate le sanzioni rispetto ai dati relativi all'anno precedente. Rileva inoltre come non possa considerarsi iniqua la sanzione massima, che ammonta a 75 mila euro, in quanto essa si riferisce all'ipotesi estrema in cui si peschino 150 chilogrammi di pesce sottotaglia. Risulta evidente che tale fattispecie non possa che

integrare gli estremi della pesca illegale e non certo rientrare nel caso fortuito.

Silvia BENEDETTI (M5S) fa presente che il tema delle sanzioni è solo uno dei numerosi aspetti critici che investono il settore della pesca e che necessitano di una celere risposta da parte delle Istituzioni; con la peculiarità che per la definizione delle sanzioni si è scelto il percorso più veloce del Collegato agricolo, mentre le altre questioni restano a tutt'oggi irrisolte.

Ribadisce la necessità di rivedere l'attuale sistema di sanzioni, che sta mettendo a dura prova il settore con multe che giudica smisurate rispetto alle infrazioni commesse senza aver fornito alcuno strumento per una pesca più sostenibile e rispettosa delle regole per la salvaguardia degli stock ittici. Osserva, tra l'altro, che, a fronte del medesimo fatto illecito, vi sono enormi differenze sul piano sanzionatorio a livello di Stati membri dell'Ue, e che in questo quadro l'Italia è tra i Paesi che applicano le sanzioni più severe. Ritiene pertanto necessario modificare l'apparato sanzionatorio in base a quanto previsto dalle stesse regole europee che suggeriscono una sanzione massima pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del Collegato agricolo, provvedimento sul quale ha svolto le funzioni di relatore, al Senato si raggiunse un'intesa tra i Gruppi avente ad oggetto le disposizioni in materia di sanzioni e delle relative modalità applicative. Ricorda altresì che, in occasione delle audizioni delle organizzazioni ittiche presso la Commissione Agricoltura della Camera, i rappresentanti del settore si dichiararono contrari ad una modifica di quelle norme perché le ritenevano un punto di equilibrio per loro fondamentale.

Se questo impianto, in fase applicativa, ha evidenziato la necessità di interventi modificativi, non vi sono obiezioni da parte sua a rivalutarlo, purché ciascuno si assuma le sue responsabilità.

Da ultimo, non vorrebbe che dietro le prese di posizione di taluno sull'opportunità di mantenere le sanzioni penali potessero celarsi ragioni di convenienza legate al cattivo funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese, che rende, paradossalmente, meno certe nell'applicazione le sanzioni penali rispetto a quelle amministrative. Il Partito Democratico ha una propria proposta che esprime in maniera chiara la posizione del gruppo al quale appartiene. Invita infine i colleghi del MoVimento 5 Stelle ad utilizzare in questa circostanza lo stesso metro di giudizio che hanno usato in casi analoghi.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) giudica la posizione dei deputati del MoVimento 5 Stelle quale frutto di un'insopportabile ipocrisia e segno di una palese incoerenza rispetto alle posizioni assunte da alcuni esponenti del Gruppo che fanno parte della Commissione Giustizia in occasione dell'esame del Collegato agricolo, che si sono tradotte in proposte emendative che andavano in una direzione diversa rispetto a quanto rappresentato oggi da altri esponenti del MoVimento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio scorso.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, formalizza la sua proposta di parere sugli atti in oggetto (*vedi allegato 1*).

Luca SANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per domani.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 23 febbraio scorso l'onorevole Fiorio si è riservato di predisporre una proposta di documento finale sull'atto in esame, da sottoporre alla Commissione dopo aver preso contatti con i colleghi della Commissione Agricoltura del Senato al fine di pervenire ad un indirizzo comune. A tale scopo, si è ritenuto altresì opportuno che le Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento procedano di pari passo, concludendo l'esame dell'atto nella giornata di domani.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formalizza una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

considerato favorevolmente che il Programma di lavoro della Commissione, nella parte relativa alle misure volte a favorire la crescita, prevede rilevanti iniziative nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione sull'economia circolare, con particolare riferimento ad una strategia per l'utilizzo, il riutilizzo e il riciclaggio delle materie plastiche; un quadro di monitoraggio dell'economia circolare che verifichi tra l'altro i benefici per la crescita e l'ambiente, nonché misure riguardanti l'acqua, tra le quali un regolamento che stabilisca i requisiti qualitativi minimi per le acque riutilizzate per l'irrigazione ed il ravvenamento delle acque sotterranee;

apprezzato che, in tema di energia, il Programma di lavoro della Commissione europea indichi tra le priorità l'attuazione della « Strategia dell'Unione dell'energia », dell'Accordo di Parigi sul clima e dell'Accordo internazionale sulle emissioni degli aeromobili; apprezzato altresì che sia previsto uno specifico impegno da parte della Commissione europea per l'attuazione della Strategia europea, presentata nel

luglio 2016, per una mobilità a basse emissioni che miri ad aumentare l'efficienza dei trasporti e a ridurre le emissioni fino a giungere gradualmente ai veicoli a emissioni zero; preso atto favorevolmente che nell'ambito delle iniziative REFIT, previste nell'Allegato II al Programma di lavoro, la Commissione annunci la revisione delle norme in materia di trasporto combinato di merci, che sarà realizzata nel quarto trimestre 2017 e che la Commissione abbia raccomandato l'esame in via prioritaria da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una serie di proposte pendenti, tra cui quella relativa alle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicoltura (LUFUF) (COM(2016)479);

con riferimento alla Relazione programmatica:

valutati positivamente gli interventi programmati dal Governo tra i quali l'impegno volto a rafforzare, nell'ambito delle politiche in materia di conservazione della biodiversità, l'applicazione della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli e a dare attuazione alla Strategia nazionale per la biodiversità secondo le indicazioni programmatiche formulate nell'ambito della revisione intermedia condotta nel maggio 2016; apprezzato altresì che, con specifico riferimento alla revisione della direttiva quadro sulle acque, il Governo auspichi l'inclusione di aspetti quantitativi, oltre

che qualitativi, per favorire una migliore efficienza della risorsa idrica ed una sua più razionale allocazione;

considerati di estrema rilevanza gli impegni assunti dal Governo nei settori dell'agricoltura e della pesca ed, in particolare, l'impegno a seguire i negoziati per la revisione del Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP) con l'obiettivo di tutelare gli interessi nazionali evitando che venga prevista una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica agricola comune (PAC); apprezzato che, in tale ambito, con riferimento alle previsioni contenute nella proposta di regolamento « omnibus » COM (2016) 605, recante misure volte a semplificare la PAC, il Governo si impegni a promuovere la riduzione degli oneri burocratici a carico degli agricoltori e delle amministrazioni, oltre alla semplificazione della normativa europea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale, in modo da renderla più aderente alle esigenze di una PAC in continua evoluzione;

giudicato con favore che, sempre in relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della Politica Agricola Comune (PAC) espresse nella già richiamata proposta di regolamento COM (2016) 605, nell'ambito dello sviluppo rurale, il Governo intenda chiedere all'Unione europea un'ulteriore semplificazione per quanto riguarda le materie delle assicurazioni agevolate, per allargare la potenziale platea dei beneficiari della consulenza aziendale, strategica per la riorganizzazione di un sistema di assistenza tecnica alle imprese agricole, che consenta loro di rispondere velocemente alle sfide del mercato globale sempre più competitivo;

ritenuto altresì opportuno l'impegno del Governo di riservare particolare attenzione alla proposta della Commissione sul QFP *post* 2020, prevista per il 2017, con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo coerente delle risorse naturali, un modello agricolo in grado di assicurare la sicurezza alimentare, in termini di *food safety* e *food*

security e un adeguato sostegno al reddito degli agricoltori al fine di consentire il perseguimento dei diversi impegni ambientali connessi alla PAC, migliorando inoltre gli strumenti di gestione del rischio;

apprezzato inoltre che, con riguardo alla revisione della normativa in materia di restituzioni all'esportazione FEAGA (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), il Governo intenda promuovere tutte le iniziative volte a semplificare le disposizioni normative vigenti per assicurare una più rapida erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari;

preso atto che l'Esecutivo, con riferimento alle indicazioni geografiche (IIGG), intenda proseguire nel contrasto dei fenomeni di contraffazione che stanno producendo un grave danno economico per tutto il comparto e che, a tal fine, ritenga utile agire in occasione della revisione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di vendite a distanza di beni materiali, oltre a proseguire con l'ottenimento della registrazione e della protezione rafforzata nelle diverse sedi multilaterali;

preso altresì atto che, a livello internazionale, il Governo si impegni a monitorare l'evoluzione dei negoziati commerciali già avviati con alcuni Paesi, tra i quali il Giappone, il Messico, il Cile, e con i Paesi del Mercosur, e dei nuovi negoziati che saranno avviati, in particolare, con l'Australia e la Nuova Zelanda, allo scopo di garantire la tutela dei prodotti agroalimentari italiani con particolare riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche;

apprezzato che, con riguardo alle misure di protezione delle piante contro gli organismi nocivi, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento europeo, il Governo intenda avviare i lavori per la predisposizione dei provvedimenti applicativi in ambito nazionale e che, al fine di rispondere alla richiesta della Commissione europea di rafforzare il controllo, intenda altresì potenziare il programma di *audit* presso i punti di ingresso nazionali

all'importazione di vegetali e di prodotti vegetali, anche al fine di armonizzare le procedure dei controlli su tutto il territorio nazionale;

considerato inoltre che, nei primi mesi del 2017, verranno predisposti i provvedimenti attuativi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e che nel settore dei fertilizzanti, continueranno i lavori per la revisione della proposta di regolamento relativa alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009;

valutate con estremo favore le iniziative per la gestione delle crisi dei mercati agricoli, con particolare riguardo ai settori del latte, delle carni suine e dell'ortofrutta, attraverso la promozione di sistemi che favoriscano maggiormente le assicurazioni, la gestione del rischio e la difesa dei redditi e apprezzato l'impegno del Governo a proseguire la propria azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare anche attraverso un aumento della trasparenza, una più equilibrata distribuzione degli utili e l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali;

rilevato inoltre che, con specifico riferimento al settore ortofrutticolo, il Governo riservi particolare attenzione all'adozione di una nuova strategia Nazionale per l'ortofrutta, mentre, per quanto concerne il settore vitivinicolo di qualità, il

Governo intenda impegnarsi ad evitare modifiche sostanziali alla legislazione attualmente vigente in materia di etichettatura e di prodotti vitivinicoli di qualità;

apprezzato che, in merito all'agricoltura biologica, nel corso del 2017 il Governo intenda porre ulteriore attenzione al tema della tracciabilità dei prodotti e alla promozione di accordi di reciproca equivalenza tra Unione Europea e Paesi terzi, e valutato con estremo favore l'impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa utile a garantire la sicurezza e l'elevata qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato, anche a tutela dei consumatori;

giudicato, infine, opportuno, in riferimento al comparto della pesca, l'impegno assunto dall'Esecutivo di incidere nell'ambito dei lavori della riforma della Politica comune della pesca (PCP), con particolare riguardo all'implementazione dell'obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture, e di seguire nel corso del 2017 l'esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e della proposta di regolamento relativa alle misure tecniche della pesca; apprezzato altresì l'impegno, assunto a livello internazionale, di dare seguito all'attività volta al rinnovo di alcuni accordi tra l'Unione Europea e i Paesi terzi che interessano anche la flotta italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016) 750 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 750 final – Annexes 1 to 2).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose (COM(2016)750);

preso atto dei contenuti emersi nel corso dell'audizione di rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, svoltasi il 7 febbraio 2017 dinnanzi alle Commissioni riunite XIII (Agricoltura) della Camera e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nonché dei rilievi formulati nella medesima occasione dai rappresentanti delle associazioni di categoria;

considerato che obiettivo dichiarato della proposta è di allineare i contenuti del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati e regolamenti di esecuzione – senza introdurre modifiche all'attuale quadro giuridico dell'Unione in materia di bevande spiritose né alterare il merito delle disposizioni;

richiamato altresì il considerando n. 3 della proposta, laddove si prevede che le misure applicabili alle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei

consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza, e che esse dovrebbero salvaguardare la reputazione conquistata dalle bevande spiritose sul mercato unionale e mondiale continuando a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e della domanda crescente di protezione e informazione dei consumatori;

ricordato che il settore delle bevande spiritose è particolarmente sviluppato in Italia, generando il comparto distillatorio circa un miliardo di euro di fatturato e oltre 500 milioni di euro di gettito per l'erario in termini di accisa, e che sono attualmente 38 le indicazioni geografiche relative a bevande spiritose riconosciute dal regolamento (CE) n. 110/2008; si tratta pertanto di un ambito produttivo che merita di essere tutelato da pratiche fraudolente e da concorrenza sleale, fenomeni che negli ultimi anni hanno purtroppo determinato un decremento produttivo non attribuibile ad un calo dei consumi;

valutato pertanto positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle

indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;

rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);

stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);

precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);

stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);

modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

evidenziato che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi

innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;

osservato in proposito che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame »;

richiamate al riguardo innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle IG dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20

del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);

ricordato al riguardo che nell'Allegato III del citato regolamento (CE) n. 110/2008 sono state già registrate – a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – le indicazioni geografiche stabilite, che ammontano a 38 nel caso dell'Italia;

ritenuto che tali IG debbano essere confermate ed iscritte nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento avrà carattere elettronico – senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

richiamate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

osservato, più in generale, che lo schema di decreto assegna alla Commissione europea poteri di delega in gran parte degli ambiti sinora gestiti con procedura di Comitato per le bevande spiritose, istituito dal regolamento (CEE) n. 1576/89;

rilevato nel contempo che alla procedura di Comitato sono rimesse esclusivamente, ai sensi degli articoli 17, 34 e 39, competenze di esecuzione di normative già definite, quali sono ad esempio le norme sull'utilizzo del simbolo dell'Unione e le modalità di indicazione del paese d'origine;

evidenziata infine l'opportunità di modificare ulteriori disposizioni della proposta di regolamento;

osservato in primo luogo che la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine «aroma», rischia di consentire l'immissione sul mercato extraeuropeo di bevande surrogate o, in ambito UE, di prodotti alimentari recanti tali denominazioni, con effetti negativi in termini di concorrenza e di immagine per il settore;

evidenziato che l'articolo 19, comma 1, lettera *f*), inserisce nel disciplinare relativo alle indicazioni geografiche l'indicazione di informazioni sulla reputazione della bevanda spiritosa, anche ai fini della relativa domanda di registrazione, determinando evidenti difficoltà nelle connesse procedure;

rilevato, con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, che l'articolo 23 prevede che la Commissione esamini le domande ricevute e che tale esame «dovrebbe essere effettuato entro un termine di 12 mesi», dovendo la Commissione, ove il termine sia superato, indicare per iscritto al richiedente i motivi del ritardo;

sottolineato come tale disposizione non garantisca ai produttori certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate;

viste le norme di cui all'articolo 35, che stabiliscono che, in analogia con quanto previsto per il settore agroalimentare, la verifica del rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione sia effettuata almeno dall'autorità competente designata dagli Stati membri o da un organismo di certificazione dei prodotti;

rilevato che, per quanto concerne le bevande spiritose, le produzioni in questione sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento

delle accise, e non appare pertanto necessario mantenere l'intervento degli organismi di certificazione, anche in considerazione del fatto che i costi di tale verifica sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

richiamata l'esigenza di una più stringente armonizzazione delle regole previste in materia di invecchiamento dei distillati e delle acquaviti – al fine di contenere le frequenti frodi che si verificano in tale settore – introducendo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità;

osservata infine la presenza di imprecisioni in alcune definizioni contenute negli Allegati I e II – rispetto a quelle contenute agli Allegati al regolamento (CE) n. 110/2008 – (quali, ad esempio, le definizioni di distillato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka) e la presenza di un errore nella definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter (All. II, Parte prima, n. 30), suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande;

impegna il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni:

1) si elimini la previsione dell'articolo 8, comma 5, che consente di utilizzare la denominazione di vendita di bevande spiritose per qualificare il termine « aroma »;

2) all'articolo 19, comma 1, lettera f), si espunga il riferimento ivi contenuto all'indicazione di informazioni, nel disciplinare, sulla reputazione della bevanda spiritosa;

3) con riferimento alle disposizioni relative alle domanda di registrazione di un'indicazione geografica, si riformuli l'articolo 23 al fine di garantire ai produttori

certezza circa i tempi di accettazione delle schede tecniche presentate alla Commissione europea;

4) si riformuli l'articolo 27 – ladove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione – al fine di garantire che tale decisione sia concordata tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

5) si riformuli l'articolo 34 della proposta, al fine di garantire che le indicazioni geografiche contenute nell'Allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 – già registrate a seguito di lunga e rigorosa procedura di riconoscimento – siano confermate ed iscritte nel registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose di cui all'articolo 30 della proposta di regolamento, senza alcuna possibilità di essere cancellate se non su istanza del paese richiedente;

6) all'articolo 35 sia espunta la previsione – che, in analogia con quanto stabilito per il settore agroalimentare – attribuisce anche a organismi di certificazione dei prodotti la titolarità a verificare il rispetto del disciplinare per le indicazioni geografiche all'interno dell'Unione, tenuto conto che le bevande spiritose sono già sottoposte a rigidi controlli ai fini dell'accertamento e del pagamento delle accise e che i costi della verifica operata dagli organismi di certificazione sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo;

7) all'articolo 38, paragrafo 1, siano meglio definiti e delimitati i poteri di delega attribuiti alla Commissione europea per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, al fine di mantenere ferme le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta

medesima, garantire la protezione della IG e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

8) si modifichi l'articolo 43 della proposta affinché il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione europea non sia attribuito per un periodo indeterminato;

9) si provveda a correggere la definizione di Bevande spiritose di gusto amaro o bitter, contenuta all'Allegato II, Parte I, n. 30, al fine di renderla conforme a quella contenuta all'Allegato II al regolamento (CE) n. 110/2008, in quanto suscettibile di determinare modifiche sostanziali nella composizione di tali bevande; si provveda altresì a correggere le imprecisioni contenute in alcune definizioni – quali, ad esempio, le definizioni di distil-

lato di origine agricola, di acquavite di cereali, di acquavite di frutta e di vodka;

10) si provveda ad inserire nel testo l'obbligo di indicazione del periodo di invecchiamento, della denominazione commerciale e dell'origine del prodotto nei documenti di accompagnamento (e-AD) delle bevande spiritose, al fine di garantirne la tracciabilità, anche a tal fine prevedendo l'attribuzione alla Commissione europea di poteri ispettivi in materia;

11) si integri infine il testo al fine di prevedere che nei documenti telematici di accompagnamento delle bevande spiritose debba essere obbligatoriamente presente l'indicazione della denominazione commerciale del prodotto e della sua origine.